CAMERA DEI DEPUTATI N. 1519-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Presentato il 20 agosto 1992

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento

(Relatore: **Gianfranco MORGANDO**)

Nota: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 17 settembre 1992. In pari data la Commissione ha chiesto l'autorizzazione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.	1. Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che presentino entro la medesima data la relativa domanda, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27, compresa quella di cui al comma 7, relativa alle imprese che abbiano previsto l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 marzo 1970, n. 300, e successive modificazioni, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;

b) anzianità;

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

1-*ter*. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi ».

Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 195 del 20 agosto 1992.*

Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il trattamento anticipato di pensione ai lavoratori delle aziende in stato di crisi o interessate da processi di ristrutturazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, che possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le norme previste dal citato articolo 27, sempreché alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato la relativa domanda. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta delibera del CIPE 12 giugno 1992.

2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, è elevato al 50 per cento.

3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro la data del 29 febbraio 1992.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.